

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

(103^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (2249) (D'iniziativa dei senatori Deriu e De Luca Angelo) (Rinvio della discussione):
PRESIDENTE Pag. 1390
JERVOLINO, relatore 1390

« Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2319) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1386, 1387
FERRARI Francesco 1386
FERRARI Giacomo 1387
GENCO, relatore 1386, 1387
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 1387

« Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2320) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1388, 1390
FERRARI Giacomo 1389
GIANCANE, relatore 1389
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 1389

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2319) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che, sul presente disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli senatori, il personale della carriera esecutiva degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste percepisce assegni stabiliti con decreto ministeriale, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307; tali criteri sono determinati tenendo conto dell'entità del traffico di ogni singolo ufficio, valutata secondo l'assegnazione di un punteggio per ciascuna operazione in rapporto al tempo occorrente per l'espletamento dell'operazione stessa.

Poichè l'orario degli uffici locali ed agenzie non si protrae per l'intero arco della giornata ma è legato agli orari al pubblico, non possono essere effettuati prolungamenti di orario con turni di straordinario; ne consegue che, nel caso di assenza di qualche unità, i presenti sono costretti ad intensificare la propria prestazione durante l'orario d'obbligo.

Allo scopo di remunerare questo superlavoro del personale, il presente disegno di legge prevede un compenso di intensificazione per i dipendenti degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compenso che verrà erogato soltanto a quegli impiegati, compreso il direttore e con esclusione del personale della carriera ausiliaria, che siano chiamati ad una

intensificazione delle loro normali prestazioni.

Il numero delle ore cui è ragguagliato il compenso è variabile in relazione alle diverse prestazioni richieste al personale; ciò, naturalmente, in relazione al « carico » di lavoro degli uffici locali; allo scopo di semplificare il calcolo del compenso stesso, la liquidazione è fissata con riferimento ad un coefficiente medio della carriera esecutiva preso già a base dei cottimi degli uffici principali (articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465).

L'onere annuo derivante dall'applicazione del provvedimento è stato previsto in lire 4.850.000.000 cui deve farsi fronte per lire 3.300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 110 riguardante i compensi per lavoro straordinario del personale degli uffici locali ed agenzie e per lire 1.550.000.000 con le maggiori entrate.

In particolare, poichè la decorrenza del provvedimento è prevista dal 1° luglio 1967, all'onere relativo al secondo semestre dell'anno 1967, ammontante a lire 2.425.000.000, si farà fronte per lire 1.650.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 110 predetto e per lire 775.000.000 con le maggiori entrate del capitolo 142 (proventi del servizio dei conti correnti), previste da apposito disegno di legge di variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1967, già presentato al Parlamento.

Dopo quanto brevemente esposto, onorevoli senatori, confido che vogliate dare la vostra approvazione ad un disegno di legge utile per il buon funzionamento di tutta l'Amministrazione postale.

F E R R A R I F R A N C E S C O . Il presente disegno di legge, come ha detto il senatore Genco, comporterà un onere annuo di lire 4.850.000.000. Di fronte ad una spesa così ingente mi domando se non sarebbe stato preferibile ricorrere all'assunzione, magari temporanea, di nuovo personale, anzichè dare speciali compensi a quello già in servizio.

Infatti, se è vero che negli uffici locali dell'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni un superlavoro si verifica nei periodi di Pasqua, Natale e Ferragosto, non vedo perchè, limitatamente a questi periodi, non si debba far ricorso all'assunzione di nuove unità che maggiormente risponderebbero all'esigenza di smaltire il lavoro accumulato.

G E N C O, *relatore*. Il personale in questione viene gravato di lavoro straordinario in dipendenza non di certe ricorrenze bensì di situazioni contingenti che si possono verificare in un qualsiasi momento; per non correre il rischio di non poter disporre, proprio in quei momenti, delle unità necessarie, viene corrisposto agli impiegati che si addossano un superlavoro rispetto alle normali prestazioni il compenso di intensificazione di cui trattasi.

Ricorrere all'assunzione di nuovo personale, senatore Ferrari, non sembra dunque necessario, tanto più che l'organico del Ministero delle poste è già molto numeroso.

M A Z Z A, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non avrei nulla da aggiungere alla relazione, così completa e aggiornata ai bisogni dell'Amministrazione, svolta dal senatore Genco.

Vorrei solo fare qualche osservazione a proposito del rilievo del senatore Ferrari. Gli uffici di cui trattasi si trovano in questa situazione: hanno un orario fisso che non consente agli impiegati il ricorso ad ore di straordinario per lo svolgimento di un aumento di lavoro dovuto all'intensificarsi del traffico postale o telegrafico. Pertanto, il personale ha solo una possibilità: intensificare le proprie prestazioni durante l'orario di ufficio stabilito per legge.

Questa impostazione, del resto, non costituisce che uno stralcio ed anticipa, in certo senso, uno dei criteri — quello « produttivistico » — al quale si ispirerà la futura riforma della pubblica Amministrazione.

Tale politica non è solo auspicata dal Governo ma anche dai sindacati i quali si sono resi conto della necessità che ci sia una maggiore produzione operativa con una conseguente diminuzione di personale.

Per tali motivi mi pare che il presente disegno di legge costituisca uno strumento che consente di trasformare il rapporto tra Amministrazione e dipendenti in collaborazione maggiormente produttiva ai fini del servizio di cui deve beneficiare l'utente; solo in questo modo, infatti, si può ottenere che certe operazioni, quali ad esempio la ripartizione e la consegna della posta, vengano effettuate con maggiore velocità, e solo attraverso la maggiore velocità, oggi ancora manuale ma domani raggiunta con la meccanizzazione, possiamo migliorare i nostri servizi.

Desidero anche dire, con la responsabilità che mi viene dall'esperienza, che le assunzioni provvisorie di cui alla nota legge sono dannose per l'Amministrazione in quanto, prima ancora che quel personale sia in condizione di rendersi conto dello svolgimento di certe operazioni postali, i tre mesi sono trascorsi e deve essere licenziato per 180 giorni. In questo modo si creerebbe una nuova categoria di « spostati », di speranzosi, i quali non avrebbero mai una sistemazione sicura.

Pertanto, aderendo alla richiesta del senatore Ferrari, mi assumerei, anche moralmente, una grossa responsabilità nei confronti di coloro che cercano ansiosamente un impiego stabile e continuativo, condizione essenziale per una vita tranquilla e decorosa.

F E R R A R I G I A C O M O. Concorro pienamente con quanto detto dall'onorevole relatore e dal sottosegretario Mazza e, a nome del mio Gruppo politico, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Am-

ministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo *E* che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2;

Uffici locali di gruppo *D*, ore 3;

Uffici locali di gruppo *C*, ore 4;

Uffici locali di gruppo *B* e *A*, ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe.

Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unità mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.

(È approvato).

Art. 2.

In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nu-

mero 749, è ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.850 milioni in ragione d'anno, viene fatto fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1967, per lire 1.650 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 e, per lire 775 milioni, con le maggiori entrate del capitolo 142 — proventi del servizio dei conti correnti — dello stato di previsione delle entrate della Amministrazione predetta, per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (2320) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato nel proprio parere di non aver nulla da osservare per quanto attiene l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

G I A N C A N E , *relatore*. Gli onorevoli ministri Spagnoli, Pieraccini e Colombo, presentatori del disegno di legge in esame, hanno esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa essere oramai acquisito che le leggi di riforma delle aziende postale e delle telecomunicazioni stabiliranno per i lavoratori dipendenti compensi incentivati. Difatti, il disegno di legge, di iniziativa governativa, che delega il Governo ad emanare le norme relative alla riforma delle due aziende, all'articolo 3, prevede la facoltà di corrispondere tal genere di compensi.

Le ragioni che giustificano, da parte dei lavoratori, la realizzazione di questa speranza sono di vario ordine: alcune attengono al fine generale di adoperare ogni mezzo, e quindi anche gli incentivi, per rendere più accetto il lavoro e per incrementare la produttività dell'azienda; altre attengono al fine di giustizia che potremmo chiamare settoriale, nel senso che si mira ad un certo equilibrio, non eguaglianza di salari, per i dipendenti di aziende simili per struttura, per caratteristiche tecniche e per finalità di produzione.

Sotto il primo aspetto, non vi è dubbio che, essendo le aziende postali e telefoniche di natura industriale, molto utilmente vadano applicati ad esse i criteri di gestione produttivistica. L'incentivo salariale in questo campo stimola l'interesse « diretto » del lavoratore verso il suo lavoro, inducendolo a partecipare al processo produttivo con passione e con attaccamento al punto da determinare una riduzione di posti a profitto dell'Azienda e suo nello stesso tempo.

Non a caso nella relazione degli onorevoli Ministri presentatori è detto che i compensi di cui ci stiamo occupando conseguono alle economie derivanti dalla più viva partecipazione al processo produttivo.

Sotto il secondo aspetto deve essere messo in evidenza che i lavoratori postali e delle telecomunicazioni reclamano a buon diritto quanto è stato riconosciuto ai lavoratori dell'Azienda ferroviaria, per molteplici fattori simile all'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni (e non mi soffer-

mo ad analizzare questa similitudine nelle sue componenti, essendo cosa universalmente conosciuta).

Su questi fondamenti, essendo il cammino della riforma alquanto lento, è stata riconosciuta l'opportunità di anticipare la corresponsione dei compensi incentivati, essendo certo che le condizioni determinanti si sono verificate sin dal 1966: aumento del traffico postale, situazione stabile del personale e quindi incremento della produttività.

L'articolo 2 del disegno di legge prova, anzi direi che fotografa attraverso una elencazione minuta, i risparmi conseguibili con l'intensificazione del lavoro: i capitoli a cui i compensi incentivati vengono più largamente attinti sono quelli relativi a spese per il personale.

Cito qualche esempio: al capitolo 103 (compenso per lavoro straordinario) 200 milioni; al capitolo 117 (paghe e assegni al personale straordinario assunto per esigenze eccezionali) 350 milioni; al capitolo 122 (indennità per servizio serale e notturno) 25 milioni; al capitolo 132 (indennità per missioni) 70 milioni, e così via.

Devo far notare l'altra cospicua fonte per il finanziamento di questi compensi: la maggiore entrata sul capitolo 142 (proventi del servizio di conti correnti). È da qualche anno che la realtà delle entrate su questo servizio supera le più rosee previsioni; perciò la variazione in aumento è fatta in piena tranquillità.

Ciò stante, il mio parere, espresso con assoluta serenità sulla convenienza e sulla giustizia dei motivi ispiratori, è che il presente disegno di legge meriti la nostra approvazione.

F E R R A R I G I A C O M O . A nome del Gruppo politico cui appartengo, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo non ha che da estendere l'ammirazione già espressa per il senatore Genco, relatore del provvedimento precedentemen-

te approvato, al senatore Giancane, porgendo ad entrambi un vivo ringraziamento per l'illustrazione fatta dei disegni di legge.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi ai fini di produttività aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione all'aumento di produttività aziendale conseguito nel 1966.

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione degli stanziamenti nel bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1967 nei capitoli 103 per lire 200 milioni, 106 per lire 18 milioni, 117 per lire 350 milioni, 122 per lire 25 milioni, 128 per lire 20 milioni, 132 per lire 70 milioni, 134 per lire 20 milioni, 193 per lire 45 milioni, 196 per lire 110 milioni, 197 per lire 65 milioni, 202 per lire 55 milioni, 206 per lire 310 milioni, 211 per lire 100 milioni, 213 per lire 15 milioni, 214 per lire 200 milioni, 215 per lire 3 milioni, 241 per lire 10 milioni, 291 per lire 20 milioni, 294 per lire 25 milioni, 349 per lire 15 milioni, 350 per lire 10 milioni, 352 per lire 5 milioni, 426 per lire 5 milioni, 428 per lire 34 milioni, 429 per lire 1 milione, 433 per lire 5 milioni, 434 per lire 86 milioni, 435 per lire 22 milioni, 437 per lire 2 milioni,

nonchè per lire 1.354 milioni con le maggiori entrate sul capitolo 142 — proventi del servizio dei conti correnti — dello stato di previsione delle entrate dell'Amministrazione predetta per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Deriu e De Luca Angelo: « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (2249)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Deriu e De Luca Angelo: « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali ».

J E R V O L I N O , relatore. La prego, onorevole Presidente, di voler rinviare la discussione del disegno di legge perchè, avendo ricevuto solo oggi un'ampia relazione del Ministero dei trasporti nella quale sono indicate alcune modifiche da apportare al provvedimento stesso, prima di affrontarne l'esame, vorrei ben documentarmi al riguardo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata, come richiesto dal relatore, ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari